

Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole.**

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23.04.1999)

Art. 01 - Finalità

1. La Regione Toscana promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l'acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo.

2. Per tecniche di produzione integrata si intendono, ai fini della presente legge, quelle tecniche compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate ad un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente.

Art. 02 - Acquisizione del marchio

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio collettivo ai sensi degli articoli 2 e 22 comma 3 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati) così come modificati dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 (Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa).

Art. 03 - Uso del marchio (1)

1. Il Consiglio Regionale approva il "regolamento d'uso" del marchio, contenente le sue caratteristiche, le modalità della sua utilizzazione e applicazione, i prodotti interessati, le modalità di controllo, le conseguenze nei casi di inadempienza e di difformità in ordine all'uso.

2. L'uso del marchio è concesso ad imprese agricole singole od associate, nonché ad associazioni di produttori agricoli, ad imprese di trasformazione, o di trasformazione e commercializzazione singole od associate e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto, accordi di coltivazione e/o allevamento e vendita, purché dimostrino che tutte le fasi del processo produttivo sono attuate conformemente agli specifici disciplinari di cui all'articolo 4 e si impegnano a sottostare ai controlli di cui all'articolo 5, nonché a rispettare tutte le condizioni poste dalla presente legge ed in attuazione della medesima.

Art. 04 - Disciplinari di produzione integrata

1. Il disciplinare di produzione integrata di un prodotto contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del medesimo, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione, ed indica le tecniche ed i processi produttivi necessari per ottimizzare le caratteristiche qualitative del prodotto stesso e per la tutela dell'ambiente naturale e l'innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori.

2. I disciplinari di produzione integrata sono predisposti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle imprese interessate. Possono essere consultate istituzioni, enti e associazioni competenti nel settore agroalimentare. (2)

3. I disciplinari ed i loro aggiornamenti sono approvati dalla Giunta Regionale e pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Art. 05 - Controlli

1. La competente struttura della Giunta regionale verifica il rispetto delle disposizioni della presente legge e del "regolamento d'uso" del marchio. (3)

2. La competente struttura della Giunta regionale (4) detiene l'elenco dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio e svolge attività di vigilanza sugli organismi di controllo di cui al comma 3.

3. I controlli finalizzati a verificare il rispetto del disciplinare da parte dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio sono effettuati da organismi di certificazione autorizzati dalla Giunta regionale che rispondano ai requisiti di cui alla norma EN 45011, recante criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti.

Art. 06 - Etichettatura

1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, le diciture "Prodotto da agricoltura integrata" - "Marchio concesso dalla Regione Toscana", formulate secondo le modalità stabilite dal "regolamento d'uso".

2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), può essere apposta in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto. Nel caso di provenienza toscana la dicitura da adottare è "Prodotto in Toscana". Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 5 è verificata altresì la veridicità dell'indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.

Art. 07 - Sostegno di attività promozionali ed incentivazione all'uso del marchio

1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale, la Giunta regionale interviene con specifiche iniziative da realizzare nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, anche in collaborazione con i soggetti concessionari del diritto di uso del marchio.

2. Al fine di favorire un adeguato aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d'uso del marchio ed in particolare per favorire la corretta applicazione da parte delle imprese agricole dei disciplinari di produzione integrata, la Giunta regionale attiverà appositi interventi di assistenza tecnica e formazione professionale, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

3. *Abrogato. (5)*

Art. 08 - Tutela contro la pubblicità ingannevole

1. Al fine di tutelare il consumatore la Giunta regionale interviene, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole), per la tutela dell'uso dell'immagine tipica della campagna toscana nei confronti della promozione e della pubblicità di prodotti agricoli e alimentari che risulti ingannevole per il consumatore in relazione alla provenienza di tali prodotti.

Art. 09 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le attività previste dagli articoli 2, 3 e 5 si provvede, per l'anno 1999, con la seguente variazione di bilancio disposta, per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del Bilancio di previsione 1999:

omissis

3. Per le attività previste dall'articolo 7, comma 1, si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi disposti annualmente dalla legge di bilancio per gli interventi di cui alla LR 14 aprile 1997, n. 28

Note

1. Regolamento regionale 2 settembre 2004, n. 47/R.

2. Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 53.

3. Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 54.

4. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 54.

5. Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 55.